CAMERA DEI DEPUTATI N. 4012

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LUCIDI, LUCÀ, MASELLI, BIELLI, CENTO, NOVELLI, BIRICOTTI, BORROMETI, BOVA, BRANCATI, BUGLIO, CARBONI, CARLESI, ABBATE, CESETTI, COLA, CREMA, FILOCAMO, GATTO, GISSI, LENTO, LORENZETTI, LUCCHESE, MARTINELLI, NARDINI, NESI, SARACENI, SERRA, TASSONE, ARMANDO VENETO, CORDONI, MAGGI, MARIO PEPE, PISAPIA, RALLO, BOSCO, DEDONI, MICHELINI

Nuove norme in materia di nomina degli scrutatori nei seggi elettorali

Presentata il 17 luglio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le modalità di nomina degli scrutatori nei seggi elettorali sono attualmente disciplinate dalla legge 8 marzo 1989, n. 95, modificata dalla legge 21 marzo 1990, n. 53.

La citata legge n. 95 del 1989, all'articolo 1, prevede l'istituzione d'un albo di persone idonee all'ufficio di scrutatore e all'articolo 5 dispone che tale albo venga aggiornato nel mese di gennaio di ogni anno, sulla base delle cancellazioni dei non aventi diritto.

La legge n. 53 del 1990, emanata successivamente, dispone che i sindaci, mediante l'affissione di un manifesto nel mese di ottobre, invitino gli elettori disposti ad essere inseriti in un apposito albo, diverso da quello originariamente istituito ai sensi della legge n. 95 del 1989, a presentare richiesta di nomina a scrutatore, nomina che verrà perfezionata a seguito di sorteggio effettuato dalla commissione elettorale tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedente la data delle elezioni.

Si verifica, però, che tale sorteggio venga effettuato, in primo luogo, dall'albo previsto originariamente dalla legge n. 95 del 1989 e, solo a seguito di eventuali rinunce, si disponga un secondo sorteggio dall'albo istituito ai sensi della legge n. 53 del 1990.

Le due leggi citate hanno creato due albi: uno a circuito chiuso ed un altro di riserva, penalizzante per coloro che ogni anno presentano domanda d'inserimento tra i candidati scrutatori, ma con scarse speranze visto il meccanismo perverso di questo sistema.

Risulta, dunque, necessario creare un criterio che tenga conto delle pari opportunità tra coloro che sono stati inclusi nel primo elenco e coloro che ogni anno, praticamente inutilmente, s'iscrivono nel secondo.

Con la presente proposta di legge si prevede l'abolizione dei due albi e l'istituzione d'un nuovo elenco, di durata quadriennale, al quale possano accedere tutti gli elettori che, in possesso dei requisiti di legge, presentino apposita istanza con validità quadriennale nel mese di ottobre di ogni anno.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. In ogni comune della Repubblica è istituito l'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale.

2. All'albo, di durata quadriennale, possono accedere tutti gli elettori, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 2, e 5-*bis* della legge 8 marzo 1989, n. 95, introdotto dall'articolo 6 della legge 21 marzo 1990, n. 53, che presentano un'istanza nei termini e nei modi stabiliti dal citato articolo 5-*bis* della legge n. 95 del 1989.

3. A decorrere dalla sua formazione, l'albo di cui al comma 1 sostituisce i due albi già istituiti ai sensi degli articoli 1, comma 1, e 5-*bis*, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, che sono soppressi. Esso è disciplinato dalle disposizioni di cui alla citata legge n. 95 del 1989, in quanto applicabili.

DDL13-4012
Lire 500